SENTENZA N. 46/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **74672/PC,** depositato il 1/4/2025 dalla signora **(omissis)**, nata a (omissis), elett.te domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla Via Ripuaria n. 149 presso lo studio degli Avvocati Pier Paolo Zambardino (p.e.c.: pierpaolozambardino@avvocatinapoli.legalmail.it) e Florida Iervolino, che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, contro l'INPS per il riconoscimento del suo diritto alla pensione indiretta ai superstiti, quale orfana studentessa universitaria infraventiseienne della signora (omissis);

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 26 febbraio 2026 gli Avvocati Giovanni Di Dio per delega orale del difensore costituito per la ricorrente e Vincenzo Di Maio per l'INPS, che hanno entrambi insistito nelle rispettive conclusioni rassegnate per iscritto, contestando quanto *ex adverso* rilevato e dedotto;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso la signora (omissis), studentessa universitaria, ha chiesto che venga riconosciuto il suo diritto a percepire pensione indiretta ai superstiti, quale orfana della signora (omissis), dolendosi del diniego opposto in proposito dall'INPS – Sede di Napoli Vomero sul presupposto che alla data del decesso della dante causa il corso di laurea triennale al quale la ricorrente era stata iscritta a partire dall'anno accademico 2019/2020, era già concluso ex lege. La signora (omissis), segnalando tra l'altro che il presente giudizio è stato instaurato in riassunzione di quello identico svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli e definito con sentenza n. 2361/2025 dichiarativa del difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella pensionistica contabile e che il ricorso gerarchico da lei presentato in sede amministrativa avverso il ridetto diniego è rimasto privo di esito, ha richiamato le disposizioni contenute nell'art. 13 L. 636/1939 in materia di pensione ai superstiti di pensionato o lavoratore assicurato e la circolare INPS n. 185/2015, rappresentando in particolare che ella -come da documentazione allegata al ricorso- *"subito dopo aver completato il corso triennale di studi filosofici dal 2019 al 2022 (doc. 9), si è iscritta nel 2023 al primo anno del corso della specialistica biennale (Lauree Magistrali in Scienze Filosofiche) entro la <prima scadenza utile per l'iscrizione al ciclo di studi immediatamente successivo> (doc. 10) per cui conserva il proprio status di studente proseguendo la sua carriera formativa universitaria ed è da considerarsi a tutti gli effetti legittimata a richiedere quanto in oggetto"*.

L’INPS, che si è costituito in giudizio per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell’Avv. Nicola Di Ronza) con memoria pervenuta il 13/2/2026, ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando in particolare che *“il diritto a pensione dell’orfano studente universitario è riconosciuto quando il decesso del lavoratore avviene nel periodo ordinario del corso di laurea del figlio superstite ovvero, entro uno degli anni accademici che costituiscono il corso di laurea o il corso stabilito dagli statuti delle scuole di perfezionamento. Al momento del decesso, la ricorrente era già fuori corso, avendo poi conseguito la laurea in data 17/7/2023, quindi oltre il termine del 30/4/2023 che sarebbe stato considerato come termine ultimo per il conseguimento del diploma di laurea fuori corso”*.

Il giudizio, all’esito dell’odierna discussione della causa, è stato trattenuto per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A. Oggetto del presente giudizio concerne l’accertamento del diritto della ricorrente alla quota di pensione di reversibilità della madre, deceduta in data 7/11/2022, in quanto orfana infraventiseienne studentessa universitaria.

Sul punto, occorre richiamare la normativa che disciplina la materia e cioè, l’art. 22 L. 903/1965, a norma del quale *“per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito”,* la pensione di reversibilità spetta per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l’Università.

B. Ciò premesso, nel caso di specie, non essendo in discussione la sussistenza del requisito della vivenza della ricorrente a carico della de cuius, oggetto di contestazione è la corretta interpretazione della richiamata nozione di "durata del corso legale" degli studi universitari, cui è limitata la corresponsione del trattamento in favore del figlio superstite.

La ricorrente ritiene di aver diritto alla pensione di reversibilità in quanto sono avvenuti senza soluzione di continuità il completamento del corso triennale di studi filosofici 2019/2022 e l'iscrizione nel 2023 al primo anno del corso della specialistica biennale (Lauree Magistrali in Scienze Filosofiche).

L'INPS sostiene che la durata del corso legale di studi non possa che essere individuata oggettivamente ed univocamente facendo riferimento alla propria circolare n. 185 del 18/11/2015 che, in questo caso, subordina il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità all' iscrizione in un anno accademico compreso nella durata del corso di laurea. In particolare, i figli studenti universitari iscritti all'ultimo anno del corso legale di studi hanno diritto alla proroga dell'erogazione della pensione ai superstiti per le sessioni di esame relative all'ultimo anno accademico del proprio corso legale, purché entro le medesime sessioni completino il corso di laurea.

Il Giudicante non ravvisa elementi che consentano di discostarsi dal tenore letterale della norma e dall'interpretazione fornita non solo dall'INPS ma anche dalla giurisprudenza costante di questa Corte in base alla quale la durata legale del corso di laurea va intesa come *"la durata*

normativamente prevista per il conseguimento del titolo di studio universitario corrispondente”.

Nel caso in esame, la ricorrente risulta immatricolata nell’anno accademico 2019/2020, al corso di laurea triennale in filosofia, all’Università degli Studi di Napoli Federico II che prevedeva come termine l’anno accademico 2021/2022, per il quale, eccezionalmente, il legislatore aveva disposto i l prolungamento fino alla data del 30/4/2023, indicando tale data come ultima sessione utile delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relativo all’anno accademico 2021/2022. Non avendo la ricorrente conseguito la laurea nel suddetto termine, ma il 17/7/2023, si è iscritta al 1° anno fuori corso nell’anno accademico 2022/2023, come risulta documentato dal certificato di laurea depositato, perdendo in questo modo il requisito che la legittimava ad ottenere i l riconoscimento della pensione di reversibilità.

Il ricorso, pertanto, va respinto.

Sussistono apprezzabili motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, RESPINGE il ricorso e COMPENSA le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 26 febbraio 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 02.03.2026

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)